



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 105/24/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ “CR1 COMMUNICATION SRL” (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “GEA TV”- LCN 183) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 43, COMMA 1, LETT. A) E 44, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208, NONCHÉ DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ ARTICOLO 3, COMMA 4, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP

(CONTESTAZIONE CRC LOMBARDIA N. 3/2024 - PROC. 20/24/FB)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 settembre 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante “*Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva*”, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale n. 20 del 28 ottobre 2003, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Lombardia;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’*Accordo Quadro 2023* tra l’Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Lombardia l’esercizio delle funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso il monitoraggio, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento della fase istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura (...)*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Lombardia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva ad esso delegate dall'Autorità, dopo aver sottoposto a monitoraggio la settimana di programmazione del servizio media audiovisivo "GEA TV – LCN 183" compresa tra l'8 e il 14 aprile 2024, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e, con atto Contestazione n. 3/2024 del 4 giugno 2024 (Deliberazione CRC n. 19 del 4 giugno 2024), notificato tramite PEC in data 7 giugno 2024 (prot. n. COR.2024.1199), ha contestato alla società CR1 Communication S.r.l., titolare di detto servizio media audiovisivo, quanto segue:

- la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 43, co. 1, lettera a) e nell'art. 44, co. 1, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208, per aver trasmesso, in data 8 aprile 2024 alle ore 05:50, il programma promozionale "Agenzia matrimoniale Venus" privo dei prescritti mezzi ottici, acustici o spaziali atti a rendere la comunicazione commerciale prontamente riconoscibile come tale e contravvenendo al divieto di trasmissione di comunicazioni commerciali occulte;

- la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 43, co. 1, lettera a) e nell'art. 44, co. 1, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208, per aver trasmesso, nel corso del programma "Attenti a quei due", mandato in onda in data 8, 12, 13 e 14 aprile 2024, negli orari specificati nell'atto di contestazione, la telepromozione dell'Agenzia matrimoniale Venus priva dei prescritti mezzi ottici, acustici o spaziali atti a rendere la comunicazione commerciale prontamente riconoscibile come tale nonché distinguibile dal resto del programma e contravvenendo al divieto di trasmissione di comunicazioni commerciali occulte;

- la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, co. 4, dell'allegato A) alla Delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso in data 8, 12, 13 e 14 aprile 2024, nel corso del programma "Attenti a quei due", negli orari specificati nell'atto di contestazione, la telepromozione dell'Agenzia matrimoniale Venus presentata dai conduttori della trasmissione all'interno del programma senza cambio di contesto scenico.

2. Deduzioni della società

La Società CR1 Communication S.r.l., a seguito della notifica del citato atto Contestazione n. 3/2024 del 4 giugno 2024, con nota del 5 luglio 2024 (prot. CRC COR.2023.0001451) e nel corso dell'audizione svoltasi in videoconferenza il 17 luglio 2024, ha rappresentato quanto segue in merito ai fatti contestati:

- riguardo alla trasmissione promozionale dell'"Agenzia matrimoniale Venus" in data 8 aprile 2024 alle ore 05:50 si osserva che la stessa è prontamente riconoscibile come comunicazione commerciale in quanto la presenza di una sigla iniziale e una finale delimita chiaramente i confini del messaggio pubblicitario e lo differenzia inequivocabilmente dal resto della programmazione;

- con riferimento alla contestazione relativa alla trasmissione dello spazio promozionale dell'Agenzia matrimoniale Venus nell'ambito del programma "Attenti a quei due", si evidenzia che la pubblicità oggetto di contestazione è inserita in un contesto scenico completamente diverso rispetto a quello del programma in corso e a conferma di

tale assunto si versa in atti uno screenshot che riproduce un frame della pubblicità “Agenzia matrimoniale Venus” e un frame del programma “Attenti a quei due”;

- la società non ha posto in essere alcuna strategia aziendale finalizzata alla commissione di infrazioni né ha tentato di occultare alcuna violazione e si atterrà rigorosamente alle indicazioni che verranno fornite dal CO.RE.COM. Lombardia e dall’AGCOM;

- la società CR1 Communications S.r.l. ha comunicato in data 8 luglio 2024 al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la rinuncia al marchio *GEA TV* e pertanto le trasmissioni oggetto di contestazione non sono più in onda;

- nell’ipotesi in cui si ritenesse la sussistenza di più violazioni (tra quelle contestate), nel caso di specie troverebbe applicazione il principio del cumulo giuridico di cui all’art. 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Il CO.RE.COM. Lombardia, con Deliberazione n. 27 del 30 luglio 2024 ha confermato quanto rilevato nell’atto di Contestazione n. 3/2024, proponendo l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità sopra specificate.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito della visione delle registrazioni dei programmi oggetto di contestazione e dell’esame della documentazione istruttoria versata in atti si osserva quanto segue:

- in relazione alla presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 43, co. 1, lettera a) e nell’art. 44, comma 1, del D.Lgs. n. 208/2021 per la trasmissione, in data 8 aprile 2024 alle ore 05:50, del programma promozionale “Agenzia matrimoniale Venus”, si osserva che la sola presenza di una sigla iniziale e finale, in assenza dei prescritti mezzi ottici, acustici o spaziali atti ad identificarne la natura promozionale e a rendere la comunicazione commerciale prontamente riconoscibile come tale, non risulta accorgimento idoneo a segnalare chiaramente al telespettatore il carattere promozionale della trasmissione che, presentandosi come una rubrica volta a fornire informazioni o curiosità sulle relazioni sentimentali e sulla ricerca dell’anima gemella, travalica i toni propri di un programma di intrattenimento presentando un carattere preminentemente propagandistico in favore dell’Agenzia Venus ed assumendo, nel suo complesso, le forme tipiche della comunicazione commerciale audiovisiva. I toni elogiativi con cui viene presentata la nominata Agenzia, le immagini dei locali in cui si svolgono le attività della stessa, la circostanza di non aver reso edotto il telespettatore in ordine alla finalità commerciale della trasmissione, inducono a ritenere configurata la fattispecie tipica della pubblicità occulta che ai sensi dell’art. 3, co.1, lett. *rr* del TUSMA consiste nella “*presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, quando tale presentazione è compiuta dal fornitore di servizi di media per scopi pubblicitari e può ingannare il pubblico circa la sua natura, con presunzione del suo carattere intenzionale, in particolare nei casi di svolgimento a pagamento o dietro altro compenso*”. Per i motivi esposti il programma promozionale “Agenzia matrimoniale Venus” risulta trasmesso in violazione delle disposizioni contenute nell’art. 43, co. 1, lettera a) e nell’art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 208/2021;

- riguardo alla presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 43, co. 1, lettera a) e nell'art. 44, co 1, del D.Lgs. n. 208/2021 per la trasmissione della comunicazione commerciale non segnalata dell'Agenzia matrimoniale Venus mandata in onda nel corso del programma "*Attenti a quei due*", trasmesso in data 8 aprile 2024 alle ore 00:00 ed in replica il 12 e 13 aprile 2024, nonché in data 13 aprile 2024 alle ore 09:31 ed in replica il 13 e 14 aprile 2024, si rileva che quest'ultimo consiste in un rotocalco di attualità, nel corso del quale i conduttori, sollecitati dai messaggi inviati dai telespettatori mediante sms o WhatsApp, propongono spunti di riflessione su temi di interesse generale intervallati da video musicali. Il programma ospita tra l'altro uno spazio dedicato alla rubrica "*cuore cerca cuore*" realizzato in collaborazione con l'Agenzia matrimoniale Venus che presenta alcuni profili di uomini e donne in cerca di una relazione sentimentale. Sul teleschermo viene mostrato, senza far uso dei prescritti mezzi ottici e diciture atti a rendere riconoscibile la trasmissione come messaggio promozionale, il logo dell'Agenzia, mentre i conduttori ne forniscono il numero di telefono invitando i telespettatori interessati a prendere contatto direttamente con la stessa per l'organizzazione degli incontri. Nel caso di specie, pur in assenza della prova di un rapporto di committenza, si rilevano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che l'esplicita citazione del nome e la presentazione del logo dell'Agenzia matrimoniale, unitamente all'esposizione delle prestazioni dalla stessa offerti, in quanto accorgimenti diretti a favorire la conoscenza dell'Agenzia Venus e a promuovere la fruizione dei servizi forniti, sia da qualificarsi a tutti gli effetti come una comunicazione commerciale audiovisiva. La natura pubblicitaria della rappresentazione in esame trova conferma nel riferimento esplicito al numero di telefono da contattare per fruire dei servizi dell'Agenzia, che non può certamente considerarsi, alla luce del contesto in cui è inserito, meramente casuale o occasionale, bensì frutto di una scelta condivisa tra l'Agenzia, che beneficia dell'esposizione mediatica e il fornitore del servizio di media audiovisivo "*GEA TV*". I toni elogiativi con cui vengono presentati i servizi offerti dalla nominata Agenzia, unitamente al mancato inserimento sullo schermo televisivo di alcun mezzo di evidente percezione ottica da parte del telespettatore necessario a marcare un'adeguata discontinuità tra la comunicazione commerciale e la rubrica "*cuore cerca cuore*" in cui la stessa è inserita e, quindi, a scongiurare qualunque forma di confusione tra i due contesti comunicativi, inducono a ritenere configurata la fattispecie tipica della pubblicità occulta. La comunicazione commerciale audiovisiva in esame, in quanto non prontamente distinguibile dal contenuto editoriale nonché priva dei prescritti mezzi ottici e diciture atti a renderla riconoscibile come messaggio promozionale, risulta trasmessa in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 43, co. 1, lettera a) e nell'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 208/2021;

- quanto alla presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, co. 4, dell'allegato A) alla Delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso, nel corso della trasmissione "*Attenti a quei due*", la telepromozione dell'Agenzia matrimoniale Venus presentata dai conduttori della trasmissione all'interno del programma senza cambio di contesto scenico, si osserva che, come rilevato nell'atto di contestazione (ad esempio nella puntata dell'8 aprile 2024, alle ore 00:18 circa), il presentatore e la conduttrice, in un unico flusso comunicativo con il resto della trasmissione ed all'interno del medesimo

contesto scenico, illustrano lo spazio dedicato alla rubrica “*cuore cerca cuore*” realizzata “*in collaborazione con l’Agenzia matrimoniale Venus*” mentre viene fornito il numero di telefono da contattare per l’organizzazione degli incontri e a video scorrono le foto delle persone in cerca dell’anima gemella accompagnate dal logo dell’agenzia matrimoniale. L’assenza nel filmato oggetto di contestazione delle prescritte diciture idonee a rendere riconoscibile e distinguibile il messaggio pubblicitario dal resto della programmazione implica preliminarmente una valutazione in ordine all’accertamento della natura di telepromozione dell’emesso televisivo. In proposito va osservato che ai sensi dell’articolo 3, co. 1, lett. vv), del TUSMA e dell’articolo 1, co. 1, lett. f), della delibera AGCOM n. 538/01/CSP, la telepromozione si presenta come una delle innumerevoli e multiformi tecniche di promozione commerciale finalizzate a diffondere un’iniziativa o ad incrementare la notorietà di una determinata impresa mediante la presentazione dei suoi prodotti o servizi, marchi o segni distintivi in genere. Nel caso di specie, pur in assenza dell’acquisizione della prova storica da parte del CO.RE.COM. Lombardia del rapporto di committenza, dalla documentazione versata in atti e dalla visione della registrazione della trasmissione oggetto di contestazione, si rilevano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che la stessa, in quanto diretta a favorire la conoscenza dell’Agenzia matrimoniale Venus e a promuovere la fruizione dei servizi dalla stessa offerti, sia da qualificarsi come telepromozione. In particolare, tali elementi presuntivi si rinviengono sia nell’emesso televisivo che, proposto nel contesto di una trasmissione di infotainment, è caratterizzato dal ricorso da parte dei conduttori del programma ad un linguaggio contraddistinto da toni particolarmente elogiativi nei confronti dell’Agenzia Venus e negli inviti a contattare quest’ultima per trovare l’anima gemella (“*vi facciamo vedere alcune immagini di persone che si sono messe in gioco per cercare un altro cuore*”), sia nella esplicita esibizione del logo dell’Agenzia, che non può certamente considerarsi, alla luce del contesto in cui è inserita, meramente casuale o occasionale, bensì appare frutto di una scelta condivisa tra l’Agenzia Venus, che beneficia dell’esposizione mediatica, e il fornitore del servizio di media audiovisivo “*GEA TV*”. Gli screenshot versati in atti dalla società CR1 Communications S.r.l. non rivestono alcuna rilevanza in ordine alle contestazioni avanzate dal CO.RE.COM. Lombardia in quanto si riferiscono a distinti programmi andati in onda in orari e giorni diversi e pertanto necessariamente ambientati in contesti differenti quali la sede dell’Agenzia nella trasmissione “*Agenzia Matrimoniale Venus*” e lo studio televisivo in cui è girato il programma “*Attenti a quei due*”. Per i motivi esposti, si conferma accertata la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 3, co. 4 dell’allegato A) alla delibera AGCOM n. 538/01/CSP che vieta la presentazione di telepromozioni da parte del conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso;

- nel caso di specie non può trovare applicazione il principio del cumulo giuridico di cui all’art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto le violazioni oggetto di contestazione riguardano diverse disposizioni normative (art. 43, co. 1, lettera a) del D.Lgs. n. 208/2021, art. 44, co 1, del D.Lgs. n. 208/2021, art. 3, co. 4, dell’allegato A) alla Delibera n. 538/01/CSP), non risultano commesse in un’unica sequenza temporale né in tempi ravvicinati (8 aprile 2024 alle ore 00:18; 8 aprile 2024 alle ore 05:50, 13 aprile 2024 alle ore 11:42) e non sono riconducibili a una programmazione unitaria. In altri termini, come precisato nelle “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*” di cui alla

delibera AGCOM n. 265/15/CONS, in assenza del duplice requisito della contestualità degli atti e della unicità del fine o dell'effetto della condotta illecita necessario per considerare un comportamento come unico, le condotte illecite, così come le norme violate, devono considerarsi plurime con conseguente applicazione del regime del c.d. "cumulo materiale" delle sanzioni;

RITENUTO di confermare quanto rilevato dal CO.RE.COM. Lombardia con atto di Contestazione n. 3/2024 del 4 giugno 2024, in merito alla violazione, da parte del servizio di media audiovisivo in ambito locale "GEA TV", delle disposizioni di cui all'art. 43, co. 1, lettera a) e all'art. 44, co. 1, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonché delle disposizioni di cui all'art. 3, co. 4, dell'allegato A) alla Delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 67, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 208/2021;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società CR1 Communications S.r.l. deve ritenersi di media gravità, in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione di varie disposizioni normative in materia di comunicazioni commerciali audiovisive (art. 43, co. 1, lettera a) del D.Lgs. n. 208/2021, art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 208/2021, art. 3, co. 4, dell'allegato A) alla Delibera n. 538/01/CSP) che sono stati riscontrati per più giorni nel periodo di programmazione sottoposto a controlli (in data 8, 12, 13 ed in replica il 14 aprile 2024) ed altresì commessi più volte nell'arco della medesima giornata (in data 8 aprile 2024 alle ore 00:18 nell'ambito del programma "Attenti a quei due" e nella trasmissione "Agenzia matrimoniale Venus" alle ore 05:50);

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società CR1 Communications S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2023, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 2.324.117,00 euro e un utile di esercizio;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 43, co. 1, lettera a) e all'art. 44, co. 1, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonché delle disposizioni di cui all'art. 3, co. 4, dell'allegato A) alla Delibera n. 538/01/CSP nella misura del doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 2.066,00 (duemilasesantasei/00), moltiplicato per tre secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi in data 8 aprile 2024 alle ore 00:18 (replicati in data 12 e 13 aprile 2024), nonché in data 8 aprile 2024 alle ore 05:50 ed in data 13 aprile 2024 alle ore 09:31 (replicati in data 13 e 14 aprile 2024) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione della Commissaria Laura Aria, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società CR1 Communications S.r.l. – C.F. 01687490191 - con sede legale in Cremona (CR), via Bastida n. 16, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "GEA TV", di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative di cui all'art. 43, co. 1, lettera a) e all'art. 44, co. 1, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonché delle disposizioni di cui all'art. 3, co. 4, dell'allegato A) alla Delibera n. 538/01/CSP.

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato,

evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 105/24/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 105/24/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 24 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba